Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 24 ottobre 2016, n. 249

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. [decreto fiscale]
Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 01.12.2016, n. 225 con decorrenza dal 03.12.2016.

Capo II Misure urgenti in materia fiscale

Articolo 7 Quinquies

Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti

1. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;

b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.

(1)

---

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'allegato alla legge di conversione, L. 01.12.2016, n. 225 con decorrenza dal 03.12.2016.